

**ORDINANZA N. 284**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883 DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - REVOCA ORDINANZA 283/2020 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

**IL SINDACO  
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”**

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante “*COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 283 del 05/11/2020, con la quale veniva ordinata l'attivazione dell'isolamento domiciliare per il sig. **OMISSIS**, residente a Châtillon ma domiciliato temporaneamente a Valtourmenche;

PRESO ATTO che, come da comunicazione del 06/11/2020 dell'assessore Vuillermoz (cfr. ns. prot. 12158 in pari data), a seguito di colloquio telefonico con il coniuge del soggetto isolato, visto l'aggravarsi delle condizioni sanitarie dello stesso, si autorizzava lo spostamento del soggetto in parola presso la propria abitazione principale in Châtillon;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla richiesta del soggetto interessato revocando l'ordinanza di isolamento nel Comune di Valtourmenche e comunicando contestualmente al Comune di Châtillon la necessità di attivare pari ordinanza di isolamento per il soggetto in parola;

Richiamato il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*” e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per le ragioni in premessa indicate la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 283 del 05/11/2020 a decorrere dalla data odierna.

L'immediata trasmissione della presente ordinanza al Comune di Châtillon per la presa in carico del soggetto in premessa indicato al fine di attivare pari ordinanza di isolamento ai sensi di legge e al fine della corretta definizione della posizione del soggetto isolato sul portale Covid-19 della Protezione civile regionale.

## **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;

- Alla Stazione dei Carabinieri di Breuil-Cervinia;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- Al Comune di Châtillon;

che gli Agenti di Polizia municipale sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente provvedimento:

che l'ordinanza venga notificata alla/e persona/e interessata/e e pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 06/11/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)  
con firma digitale**